

(N. 2640)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2969)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 OTTOBRE 1952

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali di ripristino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire.

Art. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per lavori e forniture di carattere patrimoniale e di

ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Dal detto ricavo l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a prelevare la somma di lire 5.000.000.000 per partecipazioni all'aumento del capitale di Enti e Società, ai sensi del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, nonchè alla costituzione ed all'aumento del capitale di Enti e Società aventi per fine la produzione di energia elettrica o lo sfruttamento di altre fonti di energia da utilizzare per la trazione dei treni ed altre necessità dell'esercizio ferroviario.

Art. 3.

I mutui, da ammortizzarsi in 20 anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro del tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. Le rate di ammortamento saranno iscritte con distinta imputazione nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da

ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.